

Roma, 14 marzo 2016

Circolare 1/2016

OGGETTO: Novità IVA – Reverse Charge Art. 17, comma 6 del d.p.r. 633/72

Gentile Cliente,

la presente circolare per informarla che, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs 24/2016, con la nuova riformulazione del comma 6 dell'art.17 del d.p.r. 633/72 (I.V.A.), viene **esteso il regime "Reverse Charge"** a taluni prodotti mentre viene modificata o abrogata tale possibilità per altri.

Estensione Reverse Charge

Al fine del recepimento delle Direttive CEE n.2013/42/CE e n.2013/43/CE il legislatore italiano ha riformulato in estensione la **lettera c)** del comma 6 dell'art.17 del d.p.r. 633/72, prevedendo l'applicazione del meccanismo di inversione contabile c.d. Reverse Charge alle seguenti cessioni:

- **Console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi di circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.**

Le modalità operative del Reverse Charge prevedono per tali operazioni "oggettivamente considerate" e quindi riferibili a qualsiasi soggetto giuridico ai fini Iva:

- a. Emissione della fattura del prestatore senza addebito dell'imposta Iva al committente con l'indicazione di "Operazione assoggettata alla lettera c, c.6, dell'art.17 del d.p.r. 633/72 – Reverse Charge".
- b. Il committente (cliente) dovrà procedere, previa integrazione del documento con l'indicazione della base imponibile, dell'aliquota Iva e dell'Iva relativa, alla registrazione della fattura ricevuta sia nel registro Iva degli acquisti che nel registro Iva delle fatture emesse, o, in alternativa, nel registro settoriale appositamente predisposto.

Tale adempimento ha effetto dalle operazioni poste in essere dal 2 maggio 2016 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018.

Modifica Reverse Charge

Viene riformulato in riduzione la **lettera b)** del comma 6 dell'art.17 del d.p.r. 633/72, prevedendo l'applicazione del meccanismo di inversione contabile c.d. Reverse Charge alle seguenti cessioni:

- **Telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico terminale terrestre) .**

Eliminando dalla previgente versione il periodo "nonché dei loro componenti ed accessori".

Tale modifica ha effetto dalle operazioni poste in essere **dal 2 maggio 2016**

Abrogazione Reverse Charge

Sono abrogate le lettere d) e d-quinquies del comma 6 dell'art. 17 del d.p.r. 633/72, che prevedevano l'applicazione del Reverse Charge anche rispettivamente per:

- Le cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere;
- le **cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori della c.d. "grande distribuzione"** quali ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount (codice attività 47.11.3). Questa disposizione non ha mai di fatto avuto operatività in quanto non autorizzata dalla Comunità Europea.

Tali modifiche hanno effetto dalle operazioni poste in essere **dal 2 maggio 2016.**